



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza del Comune, 1 - 07015 PADRIA (SS) tel. 079/807018 fax 079/807323

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) DI INTERESSE ALIMENTARE.

Allegato alla delibera C.C. n. 22 del 21/09/2013

ART. 1 OGGETTO

Con il presente Regolamento si intende disciplinare la raccolta degli elicidi (lumache) di interesse alimentare ai fini della tutela del territorio e della fauna minore del Comune di Padria, consentendone la raccolta secondo le **forme** compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.

ART. 2 LUOGHI DELLA RACCOLTA

E' possibile esercitare la raccolta degli elicidi (**lumache**) nel territorio comunale.

ART. 3 PERIODI DI RACCOLTA

La raccolta degli elicidi (**lumache**) è vietata dal 31 Marzo al 15 Maggio e dal 25 Agosto al 15 Ottobre. La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana.

ART. 4 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità.

E' vietato nella raccolta danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

E' vietato danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo.

Il Sindaco, con propria ordinanza può, per motivi di salvaguardia, disporre limitazioni temporali e/o di area alla raccolta degli elicidi (**lumache**).

Il divieto di raccolta o limitazioni particolari potranno essere disposte dal Sindaco con ordinanza.

ART.5 QUANTITATIVI AMMESSI

La quantità massima giornaliera prelevabile, per persona, è fissata in Kg. 2,00.

La quantità massima prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg. 6,00 per i non residenti e Kg. 10 per i residenti.

Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità .

ART. 6 COMMERCIALIZZAZIONE

Gli elicidi (**lumache**) si presumono destinate all'uso familiare e al consumo diretto.

Chi intende effettuare prelievi dei vari prodotti per scopi diversi dall'uso familiare ,deve farne domanda all'ufficio amministrativo comunale ed è riservata a coloro che dimostrano lo stato di disoccupazione da almeno un mese prima della richiesta e a coloro in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per il commercio fisso o ambulante .A tal fine insieme alla richiesta di autorizzazione alla raccolta, dovrà essere presentata l'autocertificazione o copia del certificato di disoccupazione rilasciato dagli organi competenti e l'eventuale autorizzazione amministrativa. In ogni caso la raccolta è limitata a Kg

10 al giorno con un massimo di Kg 150 per stagione di raccolta, per richiedente. L'ufficio dovrà rilasciare copia dell'autorizzazione nominativa al soggetto richiedente, che dovrà esibirla su richiesta degli organi di vigilanza. E' vietata la raccolta ai fini della commercializzazione per i cittadini non residenti nel comune di Padria.

ART. 7 VIGILANZA

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento.

ART. 8 SANZIONI

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme e i principi di cui alla L.689/81.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

1. per la violazione dell'art. 3 è prevista una sanzione che varia da € 25.00 a € 500.00 con il sequestro degli elicidi (lumache) e la loro reimmissione nell'ambiente naturale.

2. per la violazione degli art. 4, 5 e 6 è prevista la sanzione amministrativa varia da € 25 a € 50 con il sequestro degli elicidi (lumache) e la loro reimmissione nell'ambiente naturale.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.